

# ***Interesse al distacco dei lavoratori nell'ambito dei gruppi di imprese***

***La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la risposta all'istanza di Interpello n. 1 del 20 gennaio 2016, avanzata da Confindustria, ha chiarito che in caso di ricorso all'istituto del distacco dei lavoratori tra le società appartenenti al medesimo gruppo di imprese, l'interesse della società distaccante può coincidere nel comune interesse perseguito dal gruppo analogamente a quanto espressamente previsto dal legislatore nell'ambito del contratto di rete.***

.....

## ***L'istanza***

La Confindustria ha avanzato istanza di interpello al fine di conoscere il parere del Ministero del Lavoro in merito alla corretta interpretazione dell'art. 30, d.lgs. n. 276/2003, recante la disciplina in materia di distacco dei lavoratori, come modificato dall'art.7, comma 2 lett. 0a), d.l. n. 76/2013 (convertito in L. n. 99/2013).

In particolare la Confindustria ha chiesto di sapere se, nelle ipotesi in cui il distacco dei lavoratori avvenga nell'ambito di un gruppo di imprese, sia possibile considerare il requisito dell'interesse del distaccante in termini pressoché analoghi a quanto espressamente dettato dal legislatore al comma 4-ter, dell'art. 30 citato.

## ***La risposta del Ministero del Lavoro***

In via preliminare, il Ministero del Lavoro muove dalla lettura del comma primo dell'art. 30, il quale sancisce che "l'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa".

Con riferimento al requisito dell'interesse, il Ministero del Lavoro ha più volte precisato come quest'ultimo debba essere specifico, rilevante, concreto e persistente, accertato caso per caso, in base alla natura dell'attività espletata, potendo ad ogni modo coincidere con qualsiasi tipo di interesse produttivo dell'impresa distaccante, anche di carattere non economico.

Nel corpo del medesimo art. 30, il comma 4-ter chiarisce che nell'ambito di imprese che abbiano sottoscritto un contratto di rete, l'interesse del distaccante insorge automaticamente in forza dell'operare della rete.

Ai fini della sussistenza dell'interesse al distacco tra imprese aderenti alla rete, risulta quindi sufficiente verificare l'esistenza di un contratto di rete tra il distaccante stesso e il distaccatario (cfr. Ministero del Lavoro circ. n. 35/2013), senza procedere ad un riscontro puntuale dell'interesse concretamente perseguito dal distaccante. Ciò in quanto la rete si propone, in attuazione di un programma condiviso tra le imprese aderenti, di realizzare obiettivi comuni.

Ciò premesso, il Ministero osserva che l'aggregazione in gruppo di imprese si caratterizza, ferma restando l'autonomia giuridica dei soggetti che ne fanno parte, per il potere di controllo e direzione che una società del gruppo (c.d. capogruppo) esercita sulle altre in virtù delle condizioni di cui all'art. 2359 del codice civile.

In ragione di quanto sopra, può ritenersi che anche nel gruppo di imprese venga condiviso un medesimo disegno strategico finalizzato al raggiungimento di un unitario risultato economico che trova, peraltro, rappresentazione finanziaria nel bilancio consolidato di gruppo.

Appare pertanto possibile – sottolinea il Ministero – ritenere che in caso di ricorso all'istituto del distacco tra le società appartenenti al medesimo gruppo di imprese, ricorrendo, quanto meno, le condizioni di cui all'art. 2359, comma 1, del codice civile, **l'interesse della società distaccante possa coincidere nel comune interesse perseguito dal gruppo analogamente a quanto espressamente previsto dal legislatore nell'ambito del contratto di rete.**